

Allegato A)

CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA VETERINARIA DISCIPLINARE

ART. 1 – OGGETTO

1.1 Con il presente contratto la Azienda USL Toscana Centro disciplina i rapporti che si instaurano con i Comuni aderenti ai servizi di Igiene Urbana veterinaria di seguito specificati..

A) cattura e recupero di cane e/o gatto o comunque reperito vagante sul territorio comunale ai sensi dell'art. 29 della L.R.T. n. 59/2009

B) gestione del canile sanitario ai sensi dell'art. 32 della L.R.T. n. 59/2009

C) pronto soccorso cane e/o gatto feriti in incidenti stradali e prestazioni veterinarie specialistiche

ART. 2 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA DI CANE O GATTO O COMUNQUE REPERITO VAGANTE SUL TERRITORIO COMUNALE

2.1 L'intervento è attivato dal centralino Regionale o su richiesta della Polizia Municipale o altra forza di polizia.

2.2 L'intervento in orario notturno (dalle ore 19,00 alle ore 7,00) è svolto in presenza di concreti elementi di rischio per la collettività o nel caso di incidenti nei quali siano coinvolti animali.

2.3 I cani recuperati saranno tradotti al canile sanitario per i relativi accertamenti e trattamenti sanitari previsti dalla vigente normativa:

- custodia del cane per 12 giorni;
- mantenimento e cura per 12 giorni;
- trattamento antielmintico;
- profilassi vaccinale per cimurro, epatite e leptospirosi;
- diagnostica per leishmaniosi;

2.4 I cani raccolti da privati cittadini sono presi in carico direttamente presso il presidio, secondo la disponibilità di posti nel canile e nel rispetto delle attività sanitarie programmate.

2.5 I gatti comunque recuperati sono riferiti alla struttura indicata dal Comune.

2.6 In ordine ai cani non risultanti di proprietà, l'Azienda Sanitaria:

- curerà la gestione dei cani per il periodo di osservazione sanitaria e garantirà il mantenimento e le prestazioni di cura e profilassi degli animali catturati;
- provvederà quindi all'iscrizione presso l'anagrafe canina contestualmente all'identificazione elettronica con microchip, dei cani catturati, ai sensi dell'art. 25 comma 2 della L.R.T. n. 59/2009 in conformità alle disposizioni di cui alla DPGRT n. 38/R del 04/08/2011;
- al termine del periodo di osservazione sanitaria, i cani saranno trasferiti al canile rifugio convenzionato con i Comuni affidatari;

2.7 Nel caso di cane risultante di proprietà ed identificato l'Azienda USL Toscana Centro si attiva per il reperimento del proprietario e per la rapida restituzione del cane con oneri a carico del proprietario, secondo quanto previsto dal tariffario aziendale.

2.7 A) Nel caso in cui il cane necessiti di tempestive terapie e/o profilassi, i costi di tali prestazioni sanitarie saranno addebitate direttamente al proprietario del cane.

2.7 B) In ogni caso il tempo di osservazione sanitaria è limitato a 12 giorni, al termine dei quali il cane sarà trasferito al canile rifugio convenzionato con i Comuni affidatari.

ART. 3 – GESTIONE DEL CANILE SANITARIO

3.1 All'Azienda USL Toscana Centro compete ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.R.T. n. 59/2009:

- la direzione sanitaria;
- la gestione dei rifiuti sanitari;
- la spesa per provvedere alle necessità degli animali ospiti;
- la spesa per l'erogazione di acqua, fornitura elettrica, riscaldamento e telefono;
- la pulizia dei box del canile sanitario.

I. Servizi di cattura di animali vaganti

3.2 All'amministrazione comunale compete, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della L.R.T. n. 59/2009:

- la realizzazione della struttura conforme alla vigente normativa, ivi inclusa la normativa sull'accreditamento e sulla sicurezza;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura adibita a canile sanitario;
- la pulizia dei locali del canile ad esclusione dei box.

ART. 4 – PRONTO SOCCORSO ANIMALI FERITI IN INCIDENTI STRADALI E PRESTAZIONI VETERINARIE SPECIALISTICHE'

4.1 Per attività chirurgiche, approfondimenti diagnostici e/o terapeutici non disponibili presso il canile sanitario, nonché per interventi di pronto soccorso nel caso di animali, cani e gatti, vaganti coinvolti in incidenti stradali sul territorio comunale, la Struttura Igiene Urbana Veterinaria può avvalersi del supporto di strutture veterinarie private, nei limiti di spesa massima di euro 500,00 annui omnicomprensivi, previa fornitura della necessaria documentazione. In caso di eccedenza dell'importo dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune.

ART. 5 – IMPORTI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI ECONOMICHE

5.1 Per la fruizione del Servizio l'Utente Amministrazione comunale ovvero l'utente privato è tenuto al pagamento degli importi sotto riportati:

- euro 85,00 ad intervento per il servizio di cattura ai sensi della Deliberazione di GRT n. 943/2015 (per il privato cittadino ovvero per i Comuni non aderenti);
- euro 0,25 pro capite per i cittadini residenti per la gestione del canile sanitario ai sensi della Deliberazione di GRT n. 943/2015.

5.1 A) Gli importi sopraindicati si intendono al netto degli importi derivanti dalla restituzione dell'animale di proprietà a terzi.

5.2 Ai sensi e per gli effetti del punto 6 del dispositivo della Deliberazione di GRT n. 1059/2013, le tariffe sono aggiornate alla data del 1 agosto di ciascun anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

5.3 L'Utente prende atto ed accetta che l'Azienda USL Toscana Centro potrà modificare gli importi suddetti in conseguenza delle modifiche tariffarie approvate dalla Regione Toscana.

5.3.A) Le modifiche saranno comunicate agli Utenti tramite PEC con un preavviso di 15 giorni solari rispetto alla loro entrata in vigore, salvo il minor tempo imposto dalla normativa.

5.3.B) In conseguenza delle predette variazioni, l'Utente potrà recedere dal contratto mediante comunicazione PEC.

ART. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

6.1 L'Utente, entro 60 giorni dalla conclusione del contratto di adesione comunicata tramite PEC, procede a versare a titolo di acconto un importo pari al 50% della quota per residente stabilita per la gestione del canile (che si intende non produttivo di interessi).

6.2 Il corrispettivo per i servizi di cui trattasi è determinato secondo quanto indicato nell'articolo 5.

6.3 Il corrispettivo a saldo avverrà annualmente dietro presentazione di idonea documentazione riepilogativa delle prestazioni effettuate da parte dell'Azienda USL Toscana Centro.

6.4 Le fatture sono inviate esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo appositamente indicato dal Comune nel modulo di adesione.

6.5 Fatta eccezione per le prestazioni erogate dai medici veterinari, i servizi verranno forniti in

regime di esclusività e sono pertanto fuori campo IVA ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 633/1972.

ART. 7 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

7.1 L'Azienda USL Toscana Centro si assume tutti gli obblighi assicurativi per gli infortuni sul lavoro ed in itinere che dovessero derivare dal personale dipendente, impegnato nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.

7.2 L'Azienda USL Toscana Centro risponderà direttamente della sicurezza e dell'incolumità dei propri dipendenti e dei danni che potrebbero causare a terzi e/o a cose, anche dell'Amministrazione comunale, durante lo svolgimento del servizio.

7.3 L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per i danni provocati dai cani di sua proprietà, ospiti del canile rifugio, durante lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto.

ART. 8 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DURATA E DISDETTA

8.1 Il contratto si intende concluso nel momento in cui l'Utente Amministrazione comunale, dopo aver accettato le presenti condizioni, riceve tramite PEC l'accettazione da parte dell'Azienda USL Toscana Centro.

8.2 Il Contratto è stipulato a tempo indeterminato. In ogni momento le parti hanno facoltà di disdetta con apposita comunicazione PEC.

8.2.1 La disdetta avrà effetto trascorsi ... giorni dal ricevimento della PEC.

ART. 9 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

9.1 L'Azienda USL Toscana Centro si impegna a prestare con diligenza le attività di propria competenza salvo indisponibilità determinata da caso fortuito, forza maggiore o comunque da causa non imputabili all'Azienda USL Toscana Centro stessa.

9.2 L'Utente Amministrazione comunale prende atto ed accetta che l'Azienda USL Toscana Centro non assume alcuna obbligazione che non sia espressamente prevista nelle presenti condizioni generali.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 Il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione mediante PEC, nel caso in cui si dovessero verificare le seguenti fattispecie:

- fatto che costituisca frode o grave inadempimento;
- esercizio di attività vietate, illegittime, illecite;
- cessione a terzi del presente disciplinare;
- negligenze e/o imperizie che compromettano l'ordinato svolgimento delle attività;
- negligenze ripetute o gravi relative all'alimentazione o allo stato di salute fisica dei cani affidati;
- mancata o non corretta osservanza delle disposizioni di cui al presente contratto.

10.2 L'Azienda USL Toscana Centro può risolvere il presente contratto in caso di mancato pagamento di quanto pattuito e/o di mancato adempimento degli obblighi previsti a carico del Comune.

ART. 11 VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI

11.1 L'Utente Amministrazione comunale prende atto ed accetta che potranno essere modificate, liberamente ed in ogni momento, le presenti condizioni generali, nonché le caratteristiche e le modalità di erogazione del Servizio.

11.1.1 Le predette modifiche saranno comunicate all'Utente Amministrazione comunale tramite PEC con un preavviso di 15 giorni rispetto alla loro entrata in vigore, salvo il minor tempo imposto dalla normativa.

11.1.2 In conseguenza di dette modifiche, l'Utente Amministrazione comunale potrà recedere dal

contratto tramite PEC.

ART. 12 LEGGE APPLICABILE, MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

12.1 Le presenti condizioni generali sono disciplinate dalla legge italiana.

12.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti condizioni generali, sarà preventivamente sottoposta al tentativo di mediazione, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 così come integrato e modificato dal d.m. n. 180/2010, presso il servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Firenze, il cui regolamento si dichiara di conoscere ed accettare.

12.2.1 In caso di esito negativo del tentativo di mediazione, le stesse controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Firenze.

ART. 13 SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

13.1 Il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico dell'Utente Amministrazione comunale.

ART. 14 NORME DI RINVIO

14.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si invia alle norme vigenti in materia di tutela degli animali, di pubblici servizi ed alle norme da essi richiamate.